



*Comune di Rometta*

Provincia di Messina

# **REGOLAMENTO POLIZIA URBANA E RURALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 59 DEL 28 NOVEMBRE 2005  
PUBBLICATA DAL 3 DICEMBRE 2005 AL 18 DICEMBRE 2005 REGISTRO  
PUBBLICAZIONE N. 1054.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 1 .....	6
Oggetto del regolamento.....	6
Art. 2 .....	6
<i>Ambito di applicazione del Regolamento</i> .....	6
Art. 3 .....	6
Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana.....	6
Art. 4 .....	7
Richiesta e rilascio di concessioni ed autorizzazioni .....	7
Art. 5 .....	8
Validità e rinnovo dei titoli .....	8
Art. 6 .....	8
Sospensione, revoca e decadenza dei titoli .....	8
TITOLO II – COMMERCIO FISSO E SU AREE PUBBLICHE.....	10
Capo I - Commercio in sede fissa .....	10
Art. 7 .....	10
Esposizione e vendita delle merci nei negozi .....	10
CAPO II - Commercio su aree pubbliche .....	10
Art. 8 .....	10
Posteggi, occupazione suolo pubblico e permessi di sosta .....	10
Art. 9 .....	11
Norme di esercizio .....	11
Art. 10 .....	11
Limitazioni temporanee per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.....	11
Art. 11 .....	11
Pubblicità fonica .....	11
Art. 12 .....	11
Pulizia del suolo pubblico occupato.....	11
TITOLO III – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED ARRE PUBBLICHE .....	12
CAPO I – Disposizioni generali.....	12
Art. 13 .....	12
Occupazione di aree pubbliche .....	12
Art. 14 .....	12
Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche .....	12
Art. 15 .....	13
Rilascio dell’atto di concessione.....	13
Art. 16 .....	14
Decadenza e rinnovo delle concessioni .....	14
Art. 17 .....	14
Revoca, sospensione e modifica delle concessioni.....	14
Art. 18 .....	14
Occupazione di suolo pubblico – DINIEGO .....	14
Art. 19 .....	14
Caratteristiche ed obblighi della concessione .....	14
Articolo 20 .....	15
Prescrizioni per le occupazioni .....	15
CAPO II – Disposizioni particolari.....	16
Articolo 21 .....	16
Occupazione di aree pubbliche con tavoli, sedi, etc. ....	16
Articolo 22 .....	16

Insegne, vetrine, mostre e pubblicità luminosa.....	16
Articolo 23 .....	16
Immissioni di pali ed altri oggetti sul suolo pubblico.....	16
Articolo 24 .....	17
Divieto di giochi.....	17
TITOLO IV – IGIENE PUBBLICA.....	18
CAPO I – Nettezza, decoro ed ordine nel centro abitato .....	18
Art. 25 .....	18
Disposizioni generali.....	18
Art. 26 .....	18
Estirpamento dell’erba e cura delle siepi e piante.....	18
Art. 27 .....	18
Atti contrari al decoro ed alla decenza.....	18
Art. 28 .....	19
Manutenzione degli edifici.....	19
Art. 29 .....	19
Manutenzione dei canali di gronda .....	19
Art. 30 .....	19
Deturpamento di edifici pubblici e privati .....	19
Art. 31 .....	19
Pulizia di vetrine, negozi, esercizi pubblici e abitazioni.....	19
Art. 32 .....	20
Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati.....	20
Art. 33 .....	20
Vasche, fontane pubbliche e docce .....	20
Art. 34 .....	20
Emissioni di fumi ed esalazioni - polvere.....	20
Art. 35 .....	20
Concimazione di orti e giardini.....	20
CAPO II – Divieti riguardanti suolo pubblico.....	21
Art. 36 .....	21
Distribuzione di opuscoli pubblicitari.....	21
Art. 37 .....	21
Cartelli, iscrizioni e targhe .....	21
Art. 38 .....	21
Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico.....	21
Art. 39 .....	22
Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.....	22
Art. 40 .....	22
Scarico di residui di costruzioni e riparazioni.....	22
Art. 41 .....	22
Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani.....	22
Art. 42 .....	23
Trasporto di letame, materiale di spurgo, cose maleodoranti e di facile dispersione .....	23
Art. 43 .....	23
Altri atti vietati.....	23
TITOLO V – QUIETE NEL CENTRO ABITATO.....	24
CAPO I – Quietè pubblica .....	24
Art. 44 .....	24
Disposizioni di carattere generale .....	24
Art. 45 .....	24

Rumori o suoni nelle abitazioni .....	24
Art. 46 .....	24
Impianto ed uso di macchinari .....	24
Art. 47 .....	24
Uso delle risorse idriche.....	24
Art. 48 .....	25
Animali molesti.....	25
Art. 49 .....	25
Rumori molesti prodotti dai veicoli .....	25
Art. 50 .....	26
Attività rumorose vietate.....	26
Art. 51 .....	26
Manifestazioni sonore .....	26
CPO II – Mestieri rumorosi ed incomodi.....	26
Art. 52 .....	26
Esercizio di mestieri, arti ed industrie.....	26
Art. 53 .....	27
Autorizzazione all’esercizio di mestieri, arti ed industrie.....	27
Art. 54 .....	27
Orario per l’esercizio di mestieri, arti ed industrie rumorosi ed incomodi .....	27
Art. 55 .....	27
Cantieri edili.....	27
<b>TITOLO VI – SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO.....</b>	<b>29</b>
<b>CAPO I – Sicurezza in generale .....</b>	<b>29</b>
Art. 56 .....	29
Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni.....	29
Art. 57 .....	29
Trasporto di oggetti.....	29
Art. 58 .....	29
Deposito cicli, carrozzelle, carriole.....	29
Art. 59 .....	30
Rovino di parti od accessori di fabbricati .....	30
Art. 60 .....	30
Amministrazione degli stabili e complessi condominiali .....	30
Art. 61 .....	30
Oggetti di ornamento in luoghi privati.....	30
Art. 62 .....	30
Protezione in occasione di lavori .....	30
Art. 63 .....	31
Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.....	31
Art. 64 .....	31
Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento.....	31
Art. 65 .....	31
Carichi sospesi .....	31
Art. 66 .....	31
Uso e manomissione di segnaletica stradale .....	31
Art. 67 .....	32
Luminarie e cavi elettrici .....	32
Art. 68 .....	32
Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti.....	32
<b>CAPO II – Divieti relativi al fuoco ed ai combustibili .....</b>	<b>32</b>

Art. 69 .....	32
Detenzione e deposito di materiale infiammabile.....	32
Art. 70 .....	33
Divieto di accensione di fuochi.....	33
Art. 71 .....	33
Obblighi in caso di incendio .....	33
Art. 72 .....	33
Combustibili, fumo. Polvere, odori.....	33
Art. 73 .....	33
Uso di fuoco nelle stalle.....	33
Art. 74 .....	34
Atti vietati per la prevenzione di incendi e di esplosioni.....	34
CAPO III – Detenzione e cura degli animali .....	34
Art. 75 .....	34
Custodia e detenzione di cani o di altri animali .....	34
Art. 76 .....	35
Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico .....	35
Art. 77 .....	36
Divieto di portare cani sulla spiaggia.....	36
Art. 78 .....	36
Cattura di cani e di altri animali.....	36
Art. 79 .....	36
Molestia agli animali.....	36
Art. 80 .....	37
Circolazione e trasporto di animali pericolosi .....	37
Art. 81 .....	37
Spostamento degli animali .....	37
Art. 82 .....	37
Norme generali per lo smaltimento del suolo degli affluenti di allevamento e di altri materiali usati come ammendante .....	37
Art. 83 .....	38
Platee di accumulo letame.....	38
Art. 84 .....	38
Misure di igiene contro le mosche o insetti infestanti .....	38
TITOLO VII – PENALITA’ .....	39
CAPO I – Richiamo alla Legge n° 689 del 24 novembre 1981 .....	39
Art. 85 .....	39
Contravvenzioni e Sanzioni .....	39
Art. 86 .....	39
Accertamento e contestazione delle violazioni .....	39
Art. 87 .....	39
Conciliazione ed ingiunzione.....	39
CAPO II – Sanzioni accessorie .....	39
Art. 88 .....	39
Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio .....	39
Art. 89 .....	40
Sequestro e custodia di cose .....	40
Art. 90 .....	40
Pubblicità ed entrata in vigore del presente regolamento .....	40

# TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1

### *Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della Polizia Urbana, intesa non solo come attività di prevenzione, ma anche come attività diretta all'attuazione ed all'osservanza da parte dei cittadini delle Leggi e dei Regolamenti emessi dallo Stato, dalla Regione Sicilia e da altri Enti in materia di polizia generale, nell'interesse superiore dell'ordine, della sicurezza generale e della convivenza sociale.
2. Oltre alle norme in esso contenute, sono da osservarsi le disposizioni emanate per le singole circostanze dalle Autorità Locali e gli ordini dati, anche verbalmente, dai Funzionari ed Agenti di Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nei limiti dei poteri loro attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti.
3. Per le violazioni alle norme dettate dal presente Regolamento, è prevista una sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/00 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, introdotta con legge 3/2003.

## Art. 2

### *Ambito di applicazione del Regolamento*

1. Il presente Regolamento ha validità in tutto il territorio del Comune di Rometta.

## Art. 3

### *Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana*

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dal personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni delle Autorità Locali.
2. Allo scopo di accertare l'osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento, gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale hanno facoltà di accedere ai locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Locale, destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle Leggi, dai Regolamenti o dall'Autorità.
3. Hanno, inoltre, facoltà di accedere, nell'esercizio delle loro funzioni, negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi e nei locali pubblici in genere, con l'obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.
4. Per l'accertamento dei reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 4

*Richiesta e rilascio di concessioni ed autorizzazioni*

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate all'Autorità Locale competente territorialmente mediante domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
2. Per decidere sull'istanza, l'Autorità Locale si avvale dagli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.
3. Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, l'Autorità Locale ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica.
4. Tale termine è fissato, di norma, in trenta giorni. In casi eccezionali, e particolarmente quando per l'utilizzazione del titolo si renda necessario la preparazione di locali o l'esecuzioni di lavori, il termine stesso può essere prorogato.
5. I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti.
6. I titoli si intendono accordati:
  - a. personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
  - b. previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
  - c. senza pregiudizio di diritti di terzi;
  - d. con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando l'Ente Locale da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
  - e. sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
  - f. con facoltà di sospensione o di revoca per sopraggiunti motivi di interesse pubblico;
  - g. con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni a cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.
  - h. Con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabili i benefici concessi.
7. L'Autorità Locale potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:
  - 1) ad un contratto di copertura assicurativa ai fini della responsabilità civile;
  - 2) a collaudi statici od a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti all'apposito albo, incaricati a cura e spese del richiedente.
8. Nel testo dei titoli, o con provvedimenti successivi, potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

## Art. 5

### *Validità e rinnovo dei titoli*

1. I titoli di cui al presente Regolamento devono essere custoditi nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente reperibili per l'esibizione agli agenti che ne facciano richiesta.
2. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'Ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
3. I titoli scadono il 31 Dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi che diedero luogo al rilascio, con l'osservanza delle condizioni indicate all'art. 4.

## Art. 6

### *Sospensione, revoca e decadenza dei titoli*

1. Salve speciali disposizioni di Legge, i titoli rilasciati dal Comune possono essere sospesi:
  - a. quando venga accertata violazione alle condizioni e/o prescrizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
  - b. per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
  - c. per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto oggetto d'infrazione;
  - d. per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione può avere una durata di gg. 30. Essa si porrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata inflitta.
3. Gli stessi titoli, possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità.
4. devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari, od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
5. Si intende decaduto il titolo:
  - a. quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
  - b. quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.
6. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti, entro il termine indicato.



7. Ove si reputi necessario, l'Autorità Locale può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici competenti per tutto il periodo della sospensione.

## TITOLO II – COMMERCIO FISSO E SU AREE PUBBLICHE

### Capo I - Commercio in sede fissa

#### Art. 7

##### *Esposizione e vendita delle merci nei negozi*

1. Gli esercenti non possono in alcun modo rifiutare la vendita delle merci che, comunque, a tal fine siano esposte e per le quali vi sia l'obbligo delle pubblicità dei prezzi.
2. Ogni specie di merce può essere esposta fuori dai negozi od esercizi di vendita previa autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e comunque in osservanza delle norme sanitarie e di igiene.
3. I generi alimentari ed i generi ortofrutticoli eventualmente esposti all'esterno del locale di vendita devono essere tenuti in contenitori igienici, trasparenti di plastica o comunque di materiale lavabile e disinfettabile onde poterli proteggere da polvere, insetti, insudiciamento ed inquinamento atmosferico.
4. I generi che possano facilmente lordare ed esalare odori nauseanti o molesti devono essere tenuti all'interno dei locali di vendita.

### CAPO II - Commercio su aree pubbliche

#### Art. 8

##### *Posteggi, occupazione suolo pubblico e permessi di sosta*

1. Ferme restando le disposizioni relative al commercio al dettaglio ed alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, l'occupazione del suolo pubblico, per gli esercenti in forma itinerante, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Codice della Strada, nella legge 15.11.1993, n° 507, nel Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e nel Regolamento relativo al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi di viabilità e di sicurezza, devono sostare osservando le disposizioni e le limitazioni imposte dal Codice della Strada e con l'obbligo di non depositare, anche temporaneamente, alcunché sull'area pubblica.
3. La sosta, per la vendita, è consentita fino ad un massimo di due ore e la successiva sosta deve avvenire ad una distanza di almeno 500 metri dalla precedente.
4. Qualora venga effettuata l'occupazione del suolo pubblico mediante esposizione di merci destinate alla vendita, gli esercenti dovranno ottenere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

## Art. 9

### *Norme di esercizio*

1. E' fatto obbligo agli esercenti il commercio su aree pubbliche di osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti esistenti in materia, nonché di attenersi alle eventuali disposizioni od istruzioni dei funzionari e degli agenti della forza pubblica. A tali esercenti è pure vietato disturbare con grida, schiamazzi od importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o servizi.

## Art. 10

### *Limitazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*

1. In tempo di notte, dalle ore 21.00 alle ore 08,00, è vietata ogni attività di commercio su area pubblica, se non preventivamente e specificatamente autorizzata.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica è vietata dalle ore 01.00 alle ore 07.00, salvo specifica autorizzazione.

## Art. 11

### *Pubblicità fonica*

1. La pubblicità fonica fuori e dentro dei centri abitati è consentita esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,00.
2. La stessa, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dei centri abitati, dall'ente proprietario della strada, entro i centri abitati dal Sindaco del Comune.

## Art. 12

### *Pulizia del suolo pubblico occupato*

1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche esercitata a posto fisso od itinerante, dovranno sempre tenere sgombro il suolo pubblico da qualunque residuo o rifiuto del loro commercio e raccogliere i residui stessi in un apposito recipiente metallico o di plastica con coperchio, unito, in modo adatto, al loro banco o veicolo. Dovranno inoltre sottostare alle modalità stabilite dal Comune per la raccolta dei rifiuti.

## TITOLO III – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED ARRE PUBBLICHE

### CAPO I – Disposizioni generali

#### Art. 13

##### *Occupazione di aree pubbliche*

1. Salvo quanto disposto dal Regolamento e relative tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di circolazione stradale, per ogni occupazione di suolo pubblico di qualsiasi natura, superiore ad un'ora, dovrà essere rilasciata preventivamente concessione.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono le aree di uso pubblico ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
3. Quando si tratti di suolo o spazio privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, per il rilascio della concessione occorre anche il preventivo consenso scritto del proprietario o proprietari.
4. Sono considerate permanenti, le concessioni per occupazione di suolo pubblico di durata superiore all'anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti; sono considerate temporanee tutte quelle di durata inferiore.
5. Ogni concessione si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre in ogni tempo nuove condizioni o di revocarla per i motivi e nei modi stabiliti dal successivo art. 15.
6. Oltre alla sanzione pecuniaria si applica la sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive.

#### Art. 14

##### *Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche*

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi ed aree pubbliche in modo permanente o temporaneo, deve farne domanda rispettivamente almeno trenta o cinque giorni prima della data di occupazione, in carta legale, pena il mancato rilascio della concessione entro i termini richiesti. Per le ONLUS, per le Associazioni Culturali, di promozione turistica e di promozione sociale, la richiesta è esentata da bollo.
2. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato in sanatoria.

3. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'Ufficio di Polizia Municipale mediante l'invio di fax o telegramma entro le ore 12 del primo giorno lavorativo successivo.
4. L'ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal regolamento.
5. La domanda deve contenere:
  - a. le generalità, la denominazione o la ragione sociale del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale;
  - b. la residenza, il domicilio o la sede legale del richiedente;
  - c. il numero di codice fiscale del richiedente ed il numero di partita IVA, qualora ne sia in possesso;
  - d. il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
  - e. la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed esatta ubicazione;
  - f. il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, con relativi elaborati tecnici e copie delle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Tecnico competente.
6. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia del manufatto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
7. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canoni.

## Art. 15

### *Rilascio dell'atto di concessione*

1. L'atto di concessione è rilasciato successivamente al pagamento del relativo canone.
1. L'atto di concessione che viene rilasciato deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'at. 14;
  - b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
  - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione (per le occupazioni permanenti la durata massima è di 10 anni);
  - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione, che deve essere versato:
    - per le occupazioni permanenti, all'atto del rilascio della concessione e successivamente ad anno solare entro il 31 gennaio di ogni anno;
    - per le occupazioni temporanee, all'atto del rilascio della concessione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione;
  - e) l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

## Art. 16

### *Decadenza e rinnovo delle concessioni*

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche decadono alla data stabilita per la loro durata.
2. Sono rinnovabili alla scadenza, pena il mancato rilascio delle stesse nei termini richiesti, previa:
  - a. richiesta scritta in carta legale fatta dal concessionario almeno 5 gg. prima della scadenza dell'atto, per le concessioni temporanee;
  - b. presentazione di apposita istanza in carta legale, indicante la durata del rinnovo, almeno 30 giorni prima della scadenza, per le concessioni permanenti.
3. Le concessioni decadono inoltre per i seguenti motivi:
  - a. mancato pagamento del canone per l'occupazione dell'area pubblica;
  - b. reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento e nella concessione stessa;
  - c. violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

## Art. 17

### *Revoca, sospensione e modifica delle concessioni*

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca, sospensione o modifica delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, inerenti l'ordine pubblico o la viabilità.

## Art. 18

### *Occupazione di suolo pubblico – DINIEGO*

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica.
2. In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni.

## Art. 19

### *Caratteristiche ed obblighi della concessione*

1. L'esistenza della concessione è subordinata all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di igiene ed edilizia vigenti, oltre all'osservanza delle norme del Codice della Strada e delle disposizioni contenute nella concessione.
2. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali e di somministrazione di cui al D. Lgs. 114/98 ed alla legge 287/91 sono disciplinate dalle

apposite norme di attuazione degli stessi. Le relative autorizzazioni amministrative per l'esercizio delle stesse attività, anche se temporanee o stagionali, possono essere rilasciate solo dopo il pagamento del canone di concessione del suolo pubblico.

3. Le concessioni hanno carattere personale e non sono cedibili.
4. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
5. In tutti i casi esse vengono accordate:
  - a. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - b. con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivati dall'occupazione;
  - c. con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
  - d. a termine, per la durata massima di anni dieci.
6. Rimane inteso che non si potrà iniziare l'occupazione se non dopo il rilascio della concessione. In caso contrario l'occupazione stessa verrà considerata effettuata in assenza del relativo atto di concessione, con l'applicazione della relativa sanzione amministrativa.
7. La concessione deve essere tenuta a disposizione nel luogo in cui si effettua l'occupazione ed il concessionario è tenuto ad esibirla ad ogni richiesta dei Funzionari e degli Agenti della forza pubblica.

## Articolo 20

### *Prescrizioni per le occupazioni*

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni contenute nella concessione.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggere pali o punte, di smuovere la pavimentazione, il ciottolato o il terreno, a meno che essi ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune di ottenere la rimessa in pristino.
3. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo, il Comune può imporre il versamento di una somma di denaro, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.500,00, a titolo di cauzione.
4. La cauzione sarà restituita al termine dell'occupazione, previa constatazione dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi di legge e concessione.
5. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono essere effettuate in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei pedoni, dei disabili ed alla viabilità.
6. I concessionari, devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
7. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'Autorità comunale.

## CAPO II – Disposizioni particolari

### Articolo 21

#### *Occupazione di aree pubbliche con tavoli, sedie, etc.*

1. L'occupazione del suolo pubblico (marciapiede ed altre aree pubbliche) con tavoli, sedie, vasi ornamentali, posacici, attrezzature commerciali, merci od altro, può essere concessa a favore di negozianti od altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, viabilistici o di incolumità delle persone.
2. Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.
3. I concessionari dell'occupazione devono curare che i tavoli, le sedie e quant'altro da collocare davanti ai negozi ed esercizi pubblici siano solidi e decorosi. Il predetto materiale dovrà essere mantenuto costantemente pulito.

### Articolo 22

#### *Insegne, vetrine, mostre e pubblicità luminosa*

1. Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, sulle occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata l'installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune, che potrà comunque proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, risulti offeso il decoro o l'aspetto di luoghi pubblici.
2. Qualora la collocazione sia stata effettuata ad opera di ignoti della violazione ne risponde il beneficiario del messaggio.
3. Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento diretto verso le aree di pubblico transito.
4. Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza minima dal suolo non potrà essere inferiore a metri cinque.
5. L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro e della località.
6. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'art. 23 del vigente codice della strada.

### Articolo 23

#### *Immissioni di pali ed altri oggetti sul suolo pubblico*

1. E' vietato infiggere pali od altri oggetti sul suolo pubblico o comunque alterare in qualsiasi modo il suolo pubblico o la pavimentazione stradale, salvo particolare concessione rilasciata, in forma scritta, dall'Ufficio Tecnico competente.



2. I concessionari sono obbligati a procedere, immediatamente dopo la cessazione dell'occupazione, al ripristino del piano o della pavimentazione stradale a loro cura e spese; in caso di ritardo od omissione, l'Amministrazione Comunale provvederà in merito, a spese dei medesimi, senza pregiudizio della sanzione amministrativa prevista.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 450,00.

## Articolo 24

### *Divieto di giochi*

1. Fatto salvo quanto stabilito dal vigente Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito al transito pedonale e veicolare, nonché sulle piazze od altre aree pubbliche destinate a giardini pubblici, è vietato giocare con oggetti o animali o compiere attività sportive o manifestazioni non autorizzate che possano recare intralcio alla circolazione, molestia alle persone e danni alle aree stesse.

2. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.

## TITOLO IV – IGIENE PUBBLICA

### CAPO I – Nettezza, decoro ed ordine nel centro abitato

#### Art. 25

##### *Disposizioni generali*

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.
2. A tale scopo, è pertanto vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico, gettarvi, depositarvi o lasciarvi cadere oggetti, se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e dalle leggi, ordinanze e regolamenti in materia.

#### Art. 26

##### *Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante*

1. I proprietari dei terreni ubicati nelle zone urbane e nei centri abitati devono mantenere i loro possedimenti in buone condizioni igieniche, privi di erbacce e vegetazione spontanee ed in modo da evitare molestie al vicinato.
2. Il Sindaco può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile o terreno prospiciente la pubblica via, l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe, nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti e poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.
3. La violazione alle disposizioni del 1° comma, oltre alla sanzione amministrativa prevista comporta, inoltre, previa diffida, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e, ove ciò non sia eseguito, può essere effettuato a cura del Comune, con aggravio delle spese a carico del proprietario.

#### Art. 27

##### *Atti contrari al decoro ed alla decenza*

1. Senza pregiudizio per l'azione penale, in qualsiasi luogo pubblico, aperto od esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dai luoghi all'uopo destinati.

## Art. 28

### *Manutenzione degli edifici*

1. I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.
2. Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.
3. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura ed alla pulizia dei numeri civici.

## Art. 29

### *Manutenzione dei canali di gronda*

1. I proprietari o i locatari di edifici, nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo precedente, sono obbligati a mantenere i canali di gronda e quelli di raccolta delle acque in buono stato di conservazione.

## Art. 30

### *Deturpamento di edifici pubblici e privati*

1. Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie, gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.
2. Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro giorni 15 dalla diffida, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso, con aggravio delle spese derivanti a carico dell'obbligato.
3. Nei casi urgenti per motivi di ordine, decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti.
4. Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte, ecc., della superficie dei manufatti.

## Art. 31

### *Pulizia di vetrine, negozi, esercizi pubblici e abitazioni*

1. La pulizia delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi pubblici e le abitazioni, deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

Art. 32

*Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati*

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici od immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile, deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque, in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 33

*Vasche, fontane pubbliche e docce*

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi o altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
2. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.
3. E' vietato annaffiare giardini ed orti privati con l'acqua delle vasche e delle fontane pubbliche.
4. Nelle docce pubbliche, ubicate sulla spiaggia, non è consentito utilizzare prodotti per la pulizia personale.

Art. 34

*Emissioni di fumi ed esalazioni - polvere*

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Art. 35

*Concimazione di orti e giardini*

1. Nel centro abitato è vietata la concimazione degli orti e giardini con materiali cloacali o sostanze fetide.

2. All'esterno del centro abitato, la concimazione suddetta con sostanze organiche emananti esalazioni moleste è permessa alla distanza di almeno 50 metri dalle abitazioni e non può essere effettuata dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Nel caso sia effettuata su terreni confinanti con le abitazioni, deve precedersi ad immediato internamento dei letami stessi, verificando di dare il minor disagio possibile agli occupanti delle abitazioni vicine.

## CAPO II – Divieti riguardanti suolo pubblico

### Art. 36

#### *Distribuzione di opuscoli pubblicitari*

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.
2. La distribuzione dei materiali sopraddetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.
3. E' assolutamente vietato collocare i sopraddetti materiali sui parabrezza delle autovetture o all'esterno dei fabbricati, essi devono essere collocati esclusivamente nelle cassette postali o inserite sotto le porte delle abitazioni in modo tale che il vento non li riporti fuori.

### Art. 37

#### *Cartelli, iscrizioni e targhe*

1. Salvo quanto previsto da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze.
2. Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

### Art. 38

#### *Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico*

1. Senza autorizzazione, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.
2. E', altresì, vietata nei luoghi di cui sopra, la lavatura o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili.

3. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

#### Art. 39

##### *Lavatura ed esposizione di biancheria e panni*

1. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili, non possono essere lavati, sbattuti, distesi o appesi fuori dai luoghi privati e dai luoghi stabiliti dall'Autorità.
2. E' vietato altresì, distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza.
3. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purchè non si provochino gocciolamenti sull'area pubblica o di uso comune.

#### Art. 40

##### *Scarico di residui di costruzioni e riparazioni*

1. Resta vietato eseguire, senza titolo del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico, dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di serramento.
2. Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.
3. La violazione delle norme di cui ai commi precedenti è punita con la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

#### Art. 41

##### *Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani*

1. I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità, nei luoghi e negli orari che sono stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza o dall'apposito regolamento di conferimento raccolta e smaltimento.
2. E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua.
3. Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco o dal regolamento di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
4. Salvo quanto può essere disposto dal regolamento sopraccitato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

## Art. 42

### *Trasporto di letame, materiale di spurgo, cose maleodoranti e di facile dispersione*

1. Le operazioni di spurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito e stalle, dovranno essere effettuate con criteri, modalità e negli orari stabiliti dal Sindaco o dal regolamento di Igiene e Sanità.
2. In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.
3. Il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti e coperti da appositi teloni, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.
4. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.
5. Il trasgressore è altresì obbligato alla rimozione immediata del materiale asperso.

## Art. 43

### *Altri atti vietati*

1. In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:
  - a. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via;
  - b. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e di sosta ed altri elementi d'arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, nonché sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole e pozzetti senza il permesso dell'Autorità Comunale;
  - c. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
2. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.

# TITOLO V – QUIETE NEL CENTRO ABITATO

## CAPO I – Quietè pubblica

### Art. 44

#### *Disposizioni di carattere generale*

1. In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico, è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

### Art. 45

#### *Rumori o suoni nelle abitazioni*

1. Nelle abitazioni l'uso di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per cucire, radio, televisori, ecc., deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e dalle ore 23.00 alle ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

3. L'uso di strumenti musicali amplificati è perennemente vietato nei centri abitati salvo la totale in sonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

### Art. 46

#### *Impianto ed uso di macchinari*

1. L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve esser effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa dei rumori, vibrazioni, scuotimenti ed altre emanazioni.

### Art. 47

#### *Uso delle risorse idriche*

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua



potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

## Art. 48

### *Animali molesti*

1. Nei centri abitati è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini, ecc., di cani o altri animali che disturbano, specialmente di notte, la quiete pubblica o dei vicini.
2. Qualora gli animali vengono detenuti negli spazi esterni di pertinenza del fabbricato, quali balconi, terrazze, ecc., gli stessi devono essere provvisti di idonei sistemi di ritenuta che impediscano che i liquami, i peli, ecc., prodotti dagli animali o derivanti dalla pulizia dei luoghi, possano arrivare sulla strada o nelle parti di edificio di altri condomini.
3. I proprietari o detentori di animali, oltre ad incorrere nella sanzione prevista per il presente articolo, saranno diffidati ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a rimuovere le cause che hanno provocato il disturbo della quiete pubblica e privata o causato l'inconveniente igienico-sanitario.
4. Ove la diffida non venga osservata, la competente autorità comunale adotterà tutti i provvedimenti necessari caso per caso, ivi compreso l'emanazione di un'apposita Ordinanza che preveda oltre la normale sanzione anche quella accessoria del sequestro degli animali e l'affidamento degli stessi in apposita struttura pubblica o privata con spese a carico dei proprietari.
5. Le spese, ove anticipate dal Comune, saranno rimosse coattivamente con le procedure previste dalle vigenti leggi in materia.

## Art. 49

### *Rumori molesti prodotti dai veicoli*

1. Ferme restando le disposizioni in materia, previste dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, durante la circolazione nei centri abitati i conducenti di qualsiasi veicolo, sono obbligati ad evitare ogni rumore molesto comunque causato.
2. E' vietato lasciare in sosta veicoli col motore acceso o comunque accentuare il rumore con accelerazioni non necessarie quando il veicolo è fermo.
3. E' altresì vietato provare nelle vie pubbliche o nelle aree private dei centri abitati, il funzionamento dei motori in modo da provocare scoppi, rombi o rumori molesti.
4. Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli deve essere regolato in modo che non sia udibile all'esterno dell'autovettura.

## Art. 50

### *Attività rumorose vietate*

1. Sono vietate:
  - a. le grida dei venditori di merci in genere;
  - b. la pubblicità sonora (salvo quanto previsto all'art. 11);
  - c. l'uso di amplificatori sonori;
  - d. il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.
2. Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione dei Comuni e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità. Anche nei casi consentiti, tali attività devono essere esercitate evitando eccessivo rumore.
3. Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potranno disporre speciali o particolari prescrizioni.

## Art. 51

### *Manifestazioni sonore*

1. E' vietato proseguire manifestazioni sonore oltre le 24,00, salvo autorizzazione in deroga rilasciata dal Sindaco o dalle Autorità competenti.

## CPO II – Mestieri rumorosi ed incomodi

## Art. 52

### *Esercizio di mestieri, arti ed industrie*

1. Nell'esercizio di arti, mestieri ed industrie deve usarsi ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini.
2. Sono da considerarsi rumorose, tutte quelle arti, mestieri ed industrie dall'esercizio delle quali, per l'azionamento di macchine con motori o dall'uomo, o per l'uso di strumenti manuali, derivano continuamente o periodicamente evidente molestia od incomodo a coloro che abitano locali sovrastanti o vicini a quelli nei quali le suddette attività vengono esercitate.
3. L'accertamento della natura dei rumori e della loro intensità compete all'Azienda Regionale Protezione Ambientale od all'ASL competenti per territorio, su reclamo degli interessati o d'ufficio. L'Autorità competente, con ordinanza, in base a detti accertamenti, può subordinare l'esercizio delle suddette attività all'eliminazione dei rumori o alla limitazione dell'orario d'esercizio, oppure può vietarne in modo assoluto l'esercizio medesimo ed ordinare il trasloco delle attività, nei casi in cui sia

accertata l'assoluta impossibilità di coesistenza delle stesse con il rispetto della quiete delle abitazioni civili.

4. E' vietato l'insediamento di discoteche od esercizi pubblici similari in locali inseriti in edifici destinati anche parzialmente a civile abitazione.

5. In tutti gli esercizi pubblici ubicati nei centri abitati è vietato l'uso di qualsiasi apparecchio radiofonico e/o musicale dopo le ore 24,00, salvo diversa autorizzazione in deroga.

#### Art. 53

##### *Autorizzazione all'esercizio di mestieri, arti ed industrie*

1. L'esercizio delle attività previste nel precedente art. 52 in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze, è di massima, vietato.

2. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale, fatta eccezione per le attività non moleste.

3. Coloro che intendono ottenere la predetta autorizzazione dovranno farne domanda all'Autorità Comunale, la quale sentito il parere dei competenti uffici (Ufficio Tecnico, ARPA, l'ASL, Polizia Municipale), stabilirà se l'esercizio possa essere autorizzato ed a quali condizioni, specialmente in relazione alla sua ubicazione e all'adozione di idonee misure di isolamento acustico.

4. La domanda dovrà contenere le indicazioni della macchine da installare, del tipo, della potenza singola e complessiva, le indicazioni dell'ingombro, nonché le descrizione generale dell'impianto.

#### Art. 54

##### *Orario per l'esercizio di mestieri, arti ed industrie rumorosi ed incomodi*

1. L'esercizio di arti, mestieri e industrie rumorosi ed incomodi nelle abitazioni o loro vicinanze è consentito nei seguenti orari:

2. dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 ed è vietata nei giorni festivi.

3. Sarà tuttavia sempre facoltà dell'Autorità Comunale, modificare l'orario di esercizio suddetto, qualora i rumori possano riuscire molesti in determinate ore.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo, riscontrate su denuncia scritta degli interessati ed accertate, previa diffida, dalle autorità indicate al precedente articolo 52, sono punite con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 450,00.

#### Art. 55

##### *Cantieri edili*

1. L'esercizio di mestieri rumorosi all'interno di cantieri edili è assolutamente vietato nei giorni festivi.

2. E', altresì, vietato nei giorni feriali dalle ore 19.30 alle ore 7.00.
3. All'interno dei condomini e nei complessi edilizi residenziali nei mesi di luglio e agosto è vietata l'esecuzione di lavori di edilizia di qualsiasi genere, ad eccezione dei lavori di somma urgenza ritenuti tali dall'ufficio tecnico e/o di polizia municipale del Comune; è, altresì, vietato l'uso di strumenti di lavoro rumorosi di qualsiasi genere.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo, riscontrate su denuncia scritta degli interessati ed accertate, previa diffida, dalla Polizia Municipale, sono punite con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 450,00.

# TITOLO VI – SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

## CAPO I – Sicurezza in generale

### Art. 56

#### *Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni*

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno cinque giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in generale e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione l'avviso al sindaco dovrà essere dato almeno quindici giorni prima.
3. I cortei funebri movendo dall'abitazione dell'estinto, o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti e la segnaletica stradale, per poi procedere nello stesso modo sino al luogo dove il corteo deve essere sciolto.

### Art. 57

#### *Trasporto di oggetti*

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi, deve essere fatto con le opportune cautele.
2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, ecc., devono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.
3. Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengono trasportati orizzontalmente, devono essere sorretti da almeno due persone.

### Art. 58

#### *Deposito cicli, carrozzelle, carriole*

2. E' vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli in luoghi dove possano arrecare intralcio.

Art. 59

*Rovinio di parti od accessori di fabbricati*

1. Oltre a quanto prescritto nel Titolo Quarto del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze devono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.
2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti degli stemmi, dei tetti e delle grondaie.
3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestualmente avviso all'Autorità Comunale.

Art. 60

*Amministrazione degli stabili e complessi condominiali*

1. Tutti gli stabili superiori a 10 unità immobiliari hanno l'obbligo di comunicare al Comune il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'amministratore.
2. Tale adempimento incombe sull'amministratore in carica.

Art. 61

*Oggetti di ornamento in luoghi privati*

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, devono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.
2. L'innaffiamento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Art. 62

*Protezione in occasione di lavori*

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che gli strumenti, schegge, detriti, polvere, colori, possano cadere sui passanti e che il lavoro non sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

## Art. 63

### *Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse*

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

## Art. 64

### *Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento*

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti, di gru o di altri impianti di sollevamento, deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica, in modo da evitare pericoli per chi si trova sul suolo pubblico od aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, devono essere ancorati solidamente e disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico od aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, devono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
4. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di edilizia e di quelle per la prevenzione degli infortuni, la violazione delle norme di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

## Art. 65

### *Carichi sospesi*

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche od aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni, la violazione delle norme di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00.

## Art. 66

### *Uso e manomissione di segnaletica stradale*

1. E' vietato danneggiare o manomettere la segnaletica stradale od imitare i segnali acustici o luminosi in uso alle Forze di Polizia o ai veicoli di soccorso.

Art. 67

*Luminarie e cavi elettrici*

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Le installazioni di cui al comma precedente devono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose.

Art. 68

*Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti*

1. In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche ed aperte al pubblico, per alloggiare o pernottare in caravan, tende o carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti.
2. Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi d'igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.
3. La sosta delle carovane di nomadi non è consentita se non esclusivamente in aree e località adeguatamente attrezzate e munite di idonei impianti igienico – sanitari.
4. Qualora la presenza delle persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che le persone abbandonino l'area pubblica o aperta al pubblico abusivamente occupata unitamente alle proprie cose.
5. Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto per mezzo della Forza Pubblica.

CAPO II – Divieti relativi al fuoco ed ai combustibili

Art. 69

*Detenzione e deposito di materiale infiammabile*

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.
2. I depositi, anche temporanei e/o su mezzi mobili, di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi, anche se contenuto in appositi recipienti, dovranno essere ubicati ad una distanza non inferiore a metri 100 dalla più vicina abitazione.
3. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di Legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.



Art. 70

*Divieto di accensione di fuochi*

1. Nei centri abitati, sia sul suolo pubblico che privato, e comunque ad una distanza inferiore a 250 metri dalla più vicina abitazione è vietato accendere fuochi e/o bruciare materiali di qualsiasi genere, anche se momentaneamente.
2. Fuori dai centri abitati, nei tempi e luoghi consentiti, sul suolo pubblico e privato, i fuochi devono essere accesi con le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva o nelle loro vicinanze.
3. E' vietato accendere fuochi o falò sulla spiaggia salvo espressa autorizzazione.

Art. 71

*Obblighi in caso di incendio*

1. In caso di incendio:
  - a. i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nella estinzione compatibilmente con le loro forze e condizioni;
  - b. nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, ne quello dei propri utensili atti allo scopo, e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti con i relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico della fronte lesa;
  - c. qualora l'incendio accada di notte, i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

Art. 72

*Combustibili, fumo. Polvere, odori*

1. E' vietato far uso di combustibili che possono sviluppare esalazioni, insalubri o molestie.
2. In caso di combustione, dovranno comunque essere adottati tutti i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polvere e odori molesti

Art. 73

*Uso di fuoco nelle stalle*

1. Nelle stalle è vietato fumare ed, occorrendo, far uso di lanterne o fiamme che non siano chiuse e/o protette.

Art. 74

*Atti vietati per la prevenzione di incendi e di esplosioni*

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:
  - a. usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico, prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
  - b. usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
  - c. far uso di fiamme in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele;
  - d. depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne, contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
  - e. porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possono essere causa di inquinamento o di incendio;
  - f. impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

CAPO III – Detenzione e cura degli animali

Art. 75

*Custodia e detenzione di cani o di altri animali*

1. Nelle zone urbane e nei centri abitati di questo Comune, di norma, è vietato detenere animali di qualsiasi genere (ovini, caprini, suini, bovini, equini, polli, volatili ed altri animali da cortile), anche se per autoconsumo, ad eccezione di quelli di affezione.
2. Per animali di affezione, oltre ai cani e ai gatti, si intendono:
  - a. uccelli di piccola taglia (canarini, cocorite, diamanti-mandarini, o uccellini simili): chiusi in gabbia, non più di 15 (quindici) coppie e relative nidiate, fino alla completa autonomia dei piccoli;
  - b. uccelli di media taglia (pappagalli, piccioni, tortore, uccelli simili come dimensioni): chiusi in gabbia non più di 4 (quattro) coppie e relative nidiate fino alla completa autonomia dei piccoli; la detenzione di uccelli sia di piccola che di media taglia è consentita solo in gabbia;
  - c. animali di affezione diversi da cani e gatti, purché di piccola taglia, comunque limitatamente ad una coppia ed eventuali piccoli fino alla loro autonomia. In ogni caso i proprietari o i detentori di animali di qualsiasi specie, sono tenuti ad adottare tutte le misure profilattiche atte ad impedire l'insorgenza e la diffusione delle zoonosi e di altre malattie.
3. Nelle zone di cui al punto 1. gli animali possono essere detenuti, previa autorizzazione del Sindaco che la rilascia sentito l'ufficio sanitario e veterinario, ad

una distanza minima di 60 metri dalla più vicina abitazione ad eccezione per i suini la cui detenzione è tassativamente vietata.

4. I piccoli allevamenti, per autoconsumo, sono consentiti solo nelle zone agricole che distino almeno 80 metri dai centri abitati e 20 metri dalle case coloniche, rurali e dalle abitazioni sparse. Per autoconsumo, e/o ai fini della utilizzazione familiare si intende la detenzione di un numero massimo di capi in età adulta pari a non più di 10 avicoli (polli, tacchini, ecc.), 10 conigli, 2 bovini, 2 suini, 2 equini, 4 ovini. La presenza contemporanea degli animali, anche appartenente a specie diverse, non può superare i 15 capi. In tale evenienza gli animali di media e grossa taglia non dovranno superare il numero di 4.

5. E' tassativamente vietato l'insediamento di grandi allevamenti o depositi di detti animali, a scopo di industria o di commercio nei suddetti centri abitati. Essi sono consentiti soltanto nelle zone agricole.

6. Gli allevamenti di cui ai precedenti punti 1. e 3., ove autorizzati, devono osservare le seguenti norme igieniche:

- a) Che il terreno nel quale si ritengono gli animali, sia recinto, assodato e sistemato in modo che non ristagnino acque piovane o di altra provenienza;
- b) Che il recinto sia tenuto costantemente pulito;
- c) Che siano adottati opportuni trattamenti contro le mosche.

7. L'insediamento di grandi allevamenti o depositi di cui al precedente punto 5., ferme restando le autorizzazioni previste dalle vigenti leggi in materia, potranno essere consentiti solo nelle zone agricole, purché siano circondati da una zona di rispetto inedificata ed inedificabile, che dovrà avere, di norma, una profondità di almeno 100 metri ad eccezione delle porcilaie che dovranno avere una profondità di almeno 300 metri.

8. Nel caso che tale zona di rispetto interessi proprietà confinanti, la domanda di autorizzazione dovrà essere corredata da una convenzione con i vicini soggetta a trascrizione per la volontaria accettazione del vincolo.

9. I ricoveri dovranno essere mantenuti puliti con le aperture esterne muniti di dispositivi atti alla protezione contro le mosche e devono essere dotati di concimaia per la raccolta del letame ritenuta idonea dal competente organo sanitario.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al punto 1., 3. e 4. del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00.

11. Chiunque viola il punto 5. del dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 ad € 500,00.

## Art. 76

### *Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico*

1. Gli animali di qualsiasi specie che liberi potrebbero recare pregiudizio alla sicurezza e alla tranquillità dei cittadini, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico devono essere legati o altrimenti assicurati, eventualmente chiusi in apposite gabbie.

2. Tutti i cani devono essere muniti di collare e devono essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza idonea.
3. Chi li conduce deve essere munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e deve provvedere subito a raccogliere e ad asportare gli escrementi;
4. Tutti i cani di grossa taglia, nonché i cani di indole mordace, devono essere muniti anche di idonea museruola.
5. Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".
6. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
  - a. i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
  - b. i cani delle Forze di Polizia e di Protezione Civile durante l'impiego per fini d'istituto o esercitazioni, quando accompagnati dall'istruttore.
7. I cani devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere tatuati (microcip) con il numero assegnato, pena le sanzioni previste dalle Leggi che regolano la materia. I proprietari non possono far vagare liberamente gli animali.

#### Art. 77

##### *Divieto di portare cani sulla spiaggia*

1. Dal 1 maggio al 30 settembre è vietato portare cani sulla spiaggia.

#### Art. 78

##### *Cattura di cani e di altri animali*

1. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico, saranno catturati da personale addetto, secondo le norme vigenti in materia.
2. E' proibito impedire agli addetti alla cattura, l'esercizio delle loro funzioni, come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

#### Art. 79

##### *Molestia agli animali*

1. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, che contrastino con le vigenti disposizioni in materia.
2. E' fatto assoluto divieto di abbandonare animali, di addestrare cani da guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.
3. E' fatto assoluto divieto di detenere animali in spazi angusti e privi dell'acqua e del cibo necessari, di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possono proteggersi dalle

intemperie. La catena non deve avere una lunghezza inferiore a metri quattro ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza pericolo di rimanere impigliato nella catena. Gli animali che per loro uso devono essere tenuti alla catena, devono sempre poter raggiungere il riparo ed il contenitore dell'acqua.

4. E' fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio del Comune, spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti di animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto.

#### Art. 80

##### *Circolazione e trasporto di animali pericolosi*

1. E' vietata la circolazione od il trasporto di animali pericolosi se non chiusi in apposite ed idonee gabbie e seguendo le norme in materia.

#### Art. 81

##### *Spostamento degli animali*

1. Lo spostamento degli animali, ove consentito ed autorizzato, deve avvenire con i mezzi ed in conformità alle leggi vigenti in materia.

2. E' tassativamente vietato transitare sulle spiagge, nei centri abitati ed in tutte le strade fronteggiate da fabbricati frequentate da persone, con qualsiasi specie di animale, da stalla, da tiro e da sella.

3. Eventuali deroghe saranno, di volta in volta, rilasciate dal Sindaco.

4. E' altresì vietato il pascolo dei predetti animali nei centri abitati.

5. Fuori dai centri abitati gli animali al pascolo devono mantenere una distanza di almeno 150 metri dalla più vicina abitazione.

#### Art. 82

##### *Norme generali per lo smaltimento del suolo degli affluenti di allevamento e di altri materiali usati come ammendante*

1. Lo spandimento degli effluenti di allevamento, sia liquidi (liquami), che solidi (letame) deve essere effettuato ad una distanza non inferiore a metri 150 dalle zone urbane e dai centri abitati.

2. Lo spandimento degli effluenti di allevamento deve essere seguito da interrimento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore.

3. E' vietato lo spandimento di deiezioni animali sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto ed i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.

4. La distribuzione del liquame nel terreno deve avvenire mediante aspersione o scorrimento o iniezione, evitando in ogni caso fenomeni di ruscellamento e formazione di aerosol e di impaludamento.

5. Devono essere rispettati i periodi di divieto temporale di distribuzione sul suolo dei liquami zootecnici previsti dalla normativa vigente in materia o da apposite ordinanze del Sindaco.

6. E' vietato lo spandimento di acque provenienti da fognature pubbliche e privati. E' altresì, vietato, usare acque luride o nere o comunque provenienti da scarichi di singole abitazioni o insediamenti civili per irrigazione.

7. Per tutti i materiali usati come ammendanti agricoli o fertilizzanti, suscettibili di provocare esalazioni maleodoranti, valgono le prescrizioni del presente articolo.

8. Ai fini di cui al primo comma deve intendersi per centro abitato, l'area o le aree a tale titolo delimitate, così come definite dal D.Lgs 285/92 e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 83

##### *Platee di accumulo letame*

1. Gli allevamenti che producono deiezioni solide (letame, polline, stallatico, ecc), compresi quelli familiari per autoconsumo e/o da affezione della specie equina, ovina o caprina, devono essere dotati di platea di accumulo, realizzata in conformità a quanto disposto dalle competenti autorità sanitarie.

2. Ogni platea deve essere ubicata a una distanza ritenuta equa dall'ufficio sanitario.

3. La dislocazione delle platee non può avvenire all'interno degli argini dei fiumi, nelle aree soggette a periodiche e ripetute inondazioni.

4. Il presente articolo si applica anche agli accumuli di materiali fermentescibili sia ad uso concimistico che mangimistico.

5. Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad evitare fuoriuscite di colaticci.

#### Art. 84

##### *Misure di igiene contro le mosche o insetti infestanti*

1. Tutti gli allevamenti, anche quelli per autoconsumo, sono tenuti alla messa in opera di ogni misura diretta a prevenire la formazione di mosche e insetti con l'effettuazione di tutti i necessari trattamenti antilarvali.

2. Il Sindaco ha facoltà di ordinare l'esecuzione degli interventi ritenuti necessari, previo parere degli Organi tecnici, per l'eliminazione di ogni situazione infestante o rischi di proliferazione.

## TITOLO VII – PENALITA'

### CAPO I – Richiamo alla Legge n° 689 del 24 novembre 1981

#### Art. 85

##### *Contravvenzioni e Sanzioni*

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, ove non costituiscano reato, sono punite con le sanzioni amministrative specificatamente da esso previste per ogni disposizione. Per gli articoli del presente Regolamento che non prevedono specifiche sanzioni, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, come disposto dall'art. 7 bis del Decreto legislativo 267/00 e con la procedura prevista dalle disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n° 689, salvo le maggiori o differenti pene per i casi previsti da leggi di pubblica sicurezza, dal Codice Penale e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le materie contenute nel regolamento stesso.

#### Art. 86

##### *Accertamento e contestazione delle violazioni*

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni competono agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, ed in particolare alla Polizia Municipale, con il procedimento previsto dal Capo I della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

#### Art. 87

##### *Conciliazione ed ingiunzione*

1. Per quanto concerne la conciliazione in via breve ed in caso di mancata conciliazione delle violazioni, si applicano le norme ed i procedimenti di cui al suddetto Capo I della legge 24 novembre 1981, n° 689.

### CAPO II – Sanzioni accessorie

#### Art. 88

##### *Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio*

1. I contravventori alle norme del presente regolamento, oltre al pagamento delle sanzioni amministrative previste nei precedenti articoli, sono tenuti alla rimessa in pristino ed al risarcimento degli eventuali danni in dipendenza dal fatto illecito.
2. Il Sindaco, in caso di inadempimento può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

3. Le spese di qualsiasi genere, ove anticipate dal Comune, saranno riscosse coattivamente con le procedure previste dalle vigenti leggi in materia.

#### Art. 89

##### *Sequestro e custodia di cose*

1. I funzionari e gli agenti all'atto di accettare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che se sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengono a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal Codice di procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22/7/1982, n. 571.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario a spese dei proprietari.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

#### Art. 90

##### *Pubblicità ed entrata in vigore del presente regolamento*

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 10 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Per quanto non espressamente previsto o legislativamente modificato, si fa rinvio alle successive normative emanate in merito.
3. Il presente Regolamento abroga ogni altra norma emanata precedentemente in materia, in contrasto con le disposizioni dello stesso.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività, ai sensi di legge, della deliberazione di adozione.